



Marina Palmarini

GIURISDIZIONE PENALE INTERNAZIONALE. DALLA GIUSTIZIA DEI VINCITORI A QUELLA UNIVERSALE

Premessa

Che la rivendicazione della sovranità nazionale da parte degli Stati sia stata, e ancora rappresenta, uno dei più grandi ostacoli che il diritto internazionale ha incontrato nel lungo cammino verso la creazione di un sistema di giustizia penale universale, è cosa ormai certa. E il ben noto principio del “dominio riservato” (*rectius domestic Jurisdiction*), secondo cui una serie di materie restano, in ogni caso, di competenza esclusivamente interna dello Stato, ne è prova.

Tuttavia, il riconoscimento del carattere universale e quindi l'internazionalizzazione di un nucleo di diritti facenti capo alla persona semplicemente in quanto essere umano¹ ha comportato la riduzione, o meglio, la cosiddetta “erosione” del principio in parola, per garantire il pieno godimento di tali diritti attraverso un' effettiva tutela degli stessi.

Alla base risiede la volontà degli Stati stessi di evitare il perpetuarsi dei massacri, delle carneficine e delle persecuzioni che la Grande Guerra aveva portato e, quindi, l'esigenza di costituire un organo di giustizia, quale supremo garante, in sede penale, per il perseguimento dei più gravi crimini di portata internazionale.

I vari tentativi volti alla creazione di un organo a ciò preposto, hanno segnato i momenti più importanti dell'evoluzione del diritto internazionale penale verso quella giurisdizione universale la cui realizzazione, però, si è potuta celebrare solo all'inizio del nuovo millennio con l'entrata in vigore dello Statuto della Corte Penale Internazionale².

I primi tribunali penali come il Tribunale Internazionale Militare di Norimberga e il Tribunale Internazionale Militare di Tokio, ma anche quelli successivi, creati *ad hoc* per giudicare i presunti responsabili delle più gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse nel

¹ Vedi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.

² Lo Statuto è stato adottato il 17 luglio 1998 al termine della conferenza diplomatica di Roma.



territorio della ex Jugoslavia e del Ruanda, non garantivano, infatti, una giustizia universale, bensì quella dei vincitori sui vinti, calpestando, così, uno dei principi basilari quale il *nullum crimen et nulla poena sine lege*.

La creazione del Tribunale Penale Internazionale a carattere permanente ha, invece, segnato un vero punto di svolta nel teatro internazionale nel quale, in realtà, è sin dalla pace di Westphalia del 1648 che si riconosce l'esistenza di una categoria di gravi illeciti internazionali qualificati come crimini di individui, i cosiddetti "*crimini iuris gentium*", posti in essere sia da persone che li commettono a titolo individuale, sia da individui che agiscono in qualità di organi dello Stato³.

Prima di Norimberga e Tokio.

Sebbene Norimberga e Tokio vengano ricordati come i primi due tentativi di istituire un tribunale penale internazionale, non si può, tuttavia, prescindere da alcune considerazioni in merito a quanto la storia, ad essi precedente, ci ricorda.

L'istituzione di un tribunale internazionale contro i crimini di guerra fu, di fatto, proposto per la prima volta dallo svizzero Gustav Moynier all'indomani del conflitto franco-prussiano del 1870; questo tribunale avrebbe dovuto giudicare le violazioni del trattato sulla protezione delle vittime militari della guerra elaborato e firmato a Ginevra nel 1864⁴. Nel 1899, a L'Aja venne elaborata e firmata quella che successivamente divenne la seconda Convenzione di Vienna, che estendeva la protezione internazionale ai membri delle forze armate in mare, feriti, malati o naufraghi ed inoltre prevedeva l'istituzione di una Corte per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali.

Il tema dell'istituzione di una Corte internazionale di giustizia penale riemerse, nuovamente, al termine della prima guerra mondiale, quando fu creata la prima commissione internazionale di inchiesta, la "Commissione sulle responsabilità degli Autori della Guerra e sull'applicazione delle Sanzioni". Le potenze vincitrici del conflitto, nel corso della Conferenza di pace di Parigi del 1919⁵ affidarono alla Commissione il compito di svolgere attività investigative circa le violazioni dei trattati elaborati e firmati rispettivamente a Ginevra e a L'Aja nel 1864 e nel 1899, commesse dai militari tedeschi e turchi nel corso del conflitto.

³ Per ulteriori approfondimenti vedi F. PINI, *Il reclutamento e l'uso dei bambini soldato nello statuto della corte penale internazionale: il caso Thomas Lubanga*, in www.archiviodisarmo.it.

⁴ Il trattato fu elaborato nell'ambito di una Conferenza diplomatica convocata dal governo svizzero, su iniziativa di Henry Dunant, ed alla quale presero parte i rappresentanti di quasi tutti gli Stati esistenti allora. La proposta formulata da Gustav Moynier si concretizzò alcuni anni dopo in un progetto di convenzione istitutiva del tribunale da integrare, data l'inadeguatezza del trattato per quanto riguarda la configurazione di una responsabilità penale per le violazioni delle disposizioni in esso contenute, con un protocollo contenente una chiara definizione delle violazioni e delle pene comminabili.

⁵ Si ricordi, in merito, il Trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919, che decretò la fine della prima guerra mondiale. Per un ulteriore approfondimento vedi anche FLORES M. (a cura di), *Stupri di Guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento*, Franco Angeli, 2010, p. 59 ss.



Nel 1929, ancora, sempre nell'ambito della codificazione dei crimini di diritto internazionale viene elaborata e firmata a Ginevra una terza Convenzione sulla protezione dei prigionieri di guerra.

Tra le due Guerre Mondiali, infine, furono elaborate varie proposte per l'istituzione di un tribunale internazionale, sia nell'ambito della Società delle Nazioni⁶, sia nel contesto delle prime organizzazioni internazionali non-governative (*International Law, Inter-Parliamentary Union*). Tuttavia, a causa del diritto internazionale allora vigente ed estraneo ad ogni implicazione di carattere penale, le proposte elaborate relative alla creazione di un tribunale internazionale trovarono un terreno tutt'altro che fertile, soprattutto a causa della non possibilità di distinguere tra norme civili e norme penali di diritto internazionale, nonché tra crimini di Stati e crimini di individui⁷.

I tribunali *ad hoc*: dal Tribunale Internazionale Militare di Norimberga al Tribunale Internazionale Militare per i crimini commessi nella Ex Jugoslavia.

All'indomani del secondo conflitto mondiale, le potenze vincitrici, allo scopo di evitare il ripetersi delle atrocità commesse, istituirono due tribunali militari speciali per giudicare i crimini di guerra, contro la pace e contro l'umanità perpetrati dai nazisti e dai loro alleati: il Tribunale Internazionale Militare di Norimberga, stabilito nel quadro dell'Accordo di Pace di Londra dell'8 agosto 1945⁸, e il Tribunale Internazionale Militare per l'Estremo Oriente (Tribunale di Tokio), istituito il 19 gennaio 1946 con un proclama del Generale MacArthur⁹.

Al di là delle caratteristiche, di cui si parlerà a breve, che hanno indotto a classificare questi tribunali come "incostituzionali"¹⁰, non si può non sottolineare l'importanza che, tuttavia, hanno rivestito nell'affermare alcuni principi fondamentali di giustizia penale internazionale: primo fra tutti quello che sancisce la responsabilità penale individuale per le più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, sia quando il comportamento in questione non è vietato da una norma nazionale, sia nel caso in cui l'azione non è che l'esecuzione di un ordine del superiore. Negli Statuti sono, inoltre, elencati alcuni principi essenziali in materia processuale come il diritto ad un processo equo fondato sul contraddittorio e il diritto di difesa.

Tuttavia vi sono degli elementi che, come poc'anzi si accennava, hanno portato a ritenere "incostituzionale" sia il Tribunale Internazionale Militare di

⁶ Nel 1926 l'Associazione Internazionale di Diritto Penale sottopone alla Società delle Nazioni il progetto di una Camera Criminale in seno alla Corte dell'Aia riferendosi alla convenzione dell'Aia del 1899, istitutiva di una Corte per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali; nel 1937, una convenzione mai entrata in vigore contemplò la creazione di una corte internazionale per il processo ai responsabili di atti di terrorismo.

⁷ Queste sono le obiezioni espresse dai plenipotenziari in seno al comitato consultivo dei giuristi della Società delle Nazioni.

⁸ Per ulteriori approfondimenti vedi F. PINI, *op. cit.*

⁹ Per ulteriori approfondimenti vedi F. PINI, *op. cit.*; R. CERVELLI, *Tribunale Penale Internazionale. Brevi osservazioni in vista della Conferenza Diplomatica di Roma*, in www.archiviodisarmo.it – "Sistema informativo a schede", n° 6, 1998.

¹⁰ Bernardini, A., *Il tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia: considerazioni giuridiche*, in "I diritti dell'uomo, nuova Norimberga: giornale a più voci", 1993, f. 1, p. 15 e segg.



Norimberga, sia il Tribunale Internazionale Militare per l'Estremo Oriente. Entrambi, infatti, erano solo limitatamente internazionali, in quanto rappresentavano una parte minoritaria della comunità internazionale: a questo proposito, infatti, furono considerati l'espressione della giustizia dei vincitori sui vinti. Inoltre, vennero, giudicati i crimini commessi da una sola parte e le condanne non tenevano conto del principio di irretroattività della legge penale, espresso dal vecchio brocardo "*nullum crimen sine lege*".

A questo proposito, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite emanò una serie di risoluzioni con lo scopo di promuovere una codificazione dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità e per istituire una Corte Penale Internazionale competente a giudicare di tali crimini secondo un sistema di giustizia penale dotato di imparzialità ed effettività¹¹.

Con lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia nel 1993, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i genocidi commessi in quel periodo, riportarono di nuovo l'attenzione internazionale sulla la necessità di istituire, con una procedura di emergenza, un tribunale *ad hoc*, creato, cioè, per esclusiva circostanza e al fine di assicurare alla giustizia gli autori di simili atrocità.

Nonostante, come si diceva, l'approvazione attraverso una procedura d'urgenza¹², esso ha costituito un precedente straordinario per la futura Corte Penale Internazionale¹³.

Lo statuto del tribunale *ad hoc* e le regole di procedura e prova, comunque, riflettono i più elevati standard di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, soprattutto in merito alle garanzie di difesa degli imputati ed ai requisiti per un processo equo ed imparziale. Si tratta, tuttavia, nuovamente di un sistema penale limitato nel tempo e nello spazio.

Infine, l'8 novembre 1994, il Consiglio di Sicurezza istituisce, con una risoluzione simile a quella che ha dato vita al tribunale per la ex-Jugoslavia, il Tribunale Internazionale per i crimini commessi durante la guerra civile scoppiata nello Stato del Rwanda¹⁴.

La creazione ed il funzionamento dei due tribunali *ad hoc* ha rafforzato, in seno alle Nazioni Unite, la necessità di istituire una giurisdizione internazionale competente a giudicare le più gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario; inoltre, le continue violazioni dei diritti umani, che affliggono molti popoli e i cui responsabili sono sia semplici individui sia organi dello Stato, hanno indotto l'ONU a promuovere l'istituzione di una giurisdizione internazionale a carattere permanente che non fosse posta in essere né dalle potenze vincitrici di un

¹¹ Vedi ris. n. 3 I/1 del 13 febbraio 1946, ris. n. 95 I/2 dell'11 dicembre 1946 e ris. n. 177 II del 21 novembre 1947. Quest'ultima risoluzione, in particolare, incaricava la Commissione per il Diritto Internazionale, ancora in via di formazione, di formulare i "principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto del Tribunale di Norimberga e sanzionati nella sentenza dello stesso tribunale" e di "preparare un progetto di codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità" tenendo conto dei suddetti principi. Un primo progetto di Codice fu approvato nel 1991.

¹² Vedi ris. n. 827 del Consiglio di Sicurezza.

¹³ Vedi A. CASSESE, *Il tribunale Penale per la ex Jugoslavia: bilancio di due anni di attività*, in F. LATTANZI - E. SCISO (a/c), *Dai tribunali internazionali ad hoc a una corte permanente*, Napoli, Ed Scientifica, 1996.

¹⁴ Vedi S. MARCHISIO, *L'ONU. Il diritto nelle Nazioni Unite*, Bologna, 2000, p. 269 ss.



conflitto armato (come nei casi di Norimberga e Tokio), né su decisione del Consiglio di Sicurezza (come nei casi della ex Jugoslavia e del Ruanda).

Si è, così, ritenuto indispensabile istituire una giurisdizione stabile, con competenza generale, indipendente e preesistente alla commissione dei crimini e ai relativi giudizi penali internazionali.

La creazione della Corte Penale Internazionale, il cui Statuto costituisce il più compiuto strumento convenzionale per la repressione dei crimini internazionali di individui, risponde, di fatto, a queste primarie esigenze¹⁵.

Dai lavori preparatori alla Conferenza di Roma e la nascita della Corte Penale Internazionale.

Il progetto per una Corte Penale Internazionale, presentato dalla Commissione di Diritto Internazionale, venne prima adottato dall'Assemblea Generale e poi esaminato da un Comitato ad hoc istituito con la risoluzione n. 49/53 del 1995.

Dal 1996 il Comitato ad hoc venne sostituito da un Comitato Preparatorio, il cosiddetto PREPCOM¹⁶, con il compito di “adottare un testo largamente consolidato di progetto di Statuto” da sottoporre ad una futura conferenza diplomatica per la sua adozione definitiva¹⁷. La conferenza diplomatica si sarebbe tenuta, secondo quanto stabilito con la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 52/160 del 15 dicembre 1997, nella città di Roma. Qui, il 17 luglio del 1998, in seguito ad una lunga fase di negoziazione conclusasi con una serie inevitabile di compromessi, è stato adottato lo Statuto della Corte Penale Internazionale.

L'entrata in vigore, subordinata al raggiungimento del deposito di almeno 60 ratifiche, numero raggiunto l'11 aprile 2002, è avvenuta, invece, il 1° luglio 2002.

Con la Nascita della Corte Penale Internazionale, sostanzialmente, una maggioranza qualificata di Stati¹⁸ ha accettato, almeno in termini di principio, che un organo internazionale che eserciti la funzione giurisdizionale penale su individui possa avere competenza generale e precostituita per legge (*ex ante facto*) sui più gravi crimini del diritto internazionale commessi da loro cittadini o sul loro territorio.

Con la ratifica dello Statuto, dunque, gli Stati attribuiscono alla Corte una funzione tipica del loro “dominio riservato”: quella relativa all'esercizio della potestà punitiva nei confronti di individui, comprendente la comminazione della pena, ovvero la restrizione o la privazione di diritti soggettivi, come il diritto alla libertà, a seguito dell'accertamento giudiziale della violazione di una norma incriminatrice posta a tutela dei beni protetti dall'ordinamento.

Un altro aspetto fondamentale da sottolineare è che la Corte Penale Internazionale non nasce da equilibri geostrategici tradizionali (come ad esempio

¹⁵ Vedi R. CERVELLI, *op. cit.*

¹⁶ Creato con la Risoluzione n. 50/46 del 18 dicembre 1995.

¹⁷ Si noti che alla redazione di tale testo non sono stati invitati solo i rappresentanti dei governi, ma anche i più autorevoli esperti di diritto internazionale e i rappresentanti di numerose ONG.

¹⁸ Si tenga, però, conto del fatto che Stati Uniti, India e Cina (che in totale rappresentano il 44% della popolazione mondiale, e due dei quali sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza), non hanno ratificato lo Statuto.



nord-sud od occidente-islam/oriente) ed a testimonianza di questo bisogna riconoscere il ruolo essenziale dei 60 paesi che hanno maggiormente sostenuto l'adozione dello Statuto di Roma, i cosiddetti «*like-minded*».

Questo cartello formato da Stati appartenenti ai diversi blocchi regionali (Africa, America Latina e gli Stati dell'Europa Occidentale) è riuscito ad orientare la posizione degli stessi su delle linee comuni, anche se una posizione comune dell'Unione Europea sulle norme dello Statuto in materia di esercizio della giurisdizione è stata concordata solamente a ventiquattro ore dalla fine della Conferenza a causa dei problemi posti dalla Francia.

Significativo, in senso contrario, anche il comportamento degli Stati Uniti, Israele, alcuni Stati del blocco regionale Asia-Pacifico e di qualche membro della lega Araba (Iraq) che si sono opposti all'approvazione della Convenzione o si sono astenuti.

Tra i voti contrari allo Statuto, si possono annoverare con certezza quello della Cina, Israele e Qatar, mentre tra gli astenuti figura l'India.

I tre Paesi europei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Francia, Regno Unito e Russia) hanno votato a favore.

La Corte ha sede a L'Aja, ma potrà riunirsi anche altrove; la sua competenza è limitata a crimini particolarmente gravi quali genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto, nonché ad una serie di reati contro l'amministrazione della giustizia.

La sua giurisdizione è complementare rispetto a quella degli Stati, che conservano tale potestà in via primaria, ed è condizionata dall'accettazione dello Stato Parte tramite la ratifica dello Statuto, o dall'accettazione per un caso specifico di uno Stato non parte.

Viene recepito il principio del *ne bis in idem*¹⁹ e i principi basilari del diritto penale (*nullum crimen sine lege, divieto di analogia, favor rei, nulla poena sine lege, irretroattività ratione personae*).

I primi dieci anni di vita della Corte Penale Internazionale²⁰.

Il 17 luglio del 2008 la Corte Penale Internazionale ha festeggiato i primi dieci anni di vita a partire dalla sottoscrizione dello Statuto presso la FAO, a Roma.

Tra le violazioni che per mandato la Corte ha il potere di perseguire vive il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra ed i crimini di aggressione.

In questi anni, le attività e le indagini della Corte si sono concentrate sul continente africano e sui crimini commessi nell'ambito di conflitti interni e internazionali: Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Sudan, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone. In particolar modo, è nel 2004 che la Corte avvia le prime indagini sui crimini commessi nel Congo che portarono all'arresto di coloro

¹⁹ Ma lo stesso non è ritenuto valido nei casi in cui i processi statuali siano stati usati come espedienti per evitare la giurisdizione della Corte.

²⁰ Questo paragrafo conclusivo è stato realizzato prendendo spunto da una serie di lavori di autori vari pubblicati su siti internet dedicati ad approfondimenti relativi all'argomento di cui si tratta. In particolare si vedano www.difesa.it/GiustiziaMilitare/RassegnaGM/Corte-Penale-Internazionale; www.programmaintegra.it/modules/news; www.studiperlapace.it



che erano a capo delle milizie che hanno rivestito un ruolo chiave nel sanguinoso conflitto che ha dilaniato l'Ituri, la regione orientale del Congo: tra questi Thomas Lubanga²¹, Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo Chui²².

Nello stesso periodo la Corte Penale Internazionale inizia ad occuparsi dei crimini contro l'umanità legati al conflitto nel nord Uganda e dispone l'arresto dell'ex capo dei ribelli e vicepresidente della Repubblica Centrafricana Jean-Pierre Bemba Gombo a cui seguono due imputazioni per crimini contro l'umanità (ricorso sistematico allo stupro e alla tortura) e quattro imputazioni per crimini di guerra (stupro, tortura, violenze sulla dignità personale e saccheggio).

Inoltre il 4 giugno 2006, nelle aule della Corte Penale Internazionale dell'Aja è stato per la prima volta condotto come imputato un Capo di Stato, il presidente liberiano Charles Taylor, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità commessi sostenendo i ribelli del Revolutionary United Front durante la guerra civile in Sierra Leone. In Darfur, infine, le inchieste hanno portato la Corte all'emissione di due mandati di arresto nei confronti del ministro sudanese Ahmed Arun e del capo delle milizie Janjaweed, Ali Kushayb.

Ciò nonostante, in sede di bilancio tra i poteri attribuiti sulla carta e l'effettiva perseguibilità di tali crimini da parte della Corte Penale Internazionale, risulta subito che i risultati registrati nei suoi primi anni di attività, non sono particolarmente soddisfacenti. Se, infatti, si considera che degli incriminati per gli eccidi in Uganda, due sono morti e altri due tutt'ora latitanti; che nel caso di Thomas Lubanga, accusato di reclutare bambini soldato, sono state prodotte delle eccezioni sulle prove fornite dall'ONU che rischiano di rimettere in discussione le imputazioni formulate; che i mandati d'arresto per i responsabili di crimini in Darfur non sono stati eseguiti a causa della mancanza di collaborazione da parte del governo di Karthoum e che la stessa incriminazione del presidente Al Bashir rischia di rimanere solo sulla carta, in un contesto internazionale dove gli interessi in gioco di molte potenze mondiali nel paese africano impediscono di porre le basi per un dialogo tra le parti che avvii un processo di pace nel paese, si riscontrano, allora, evidenti limiti di potere e, come conseguenza, di incisività della Corte stessa. E a tutto ciò si aggiunga che, nonostante le 240 segnalazioni ricevute in merito al conflitto in Iraq, la Corte non è potuta intervenire a causa della mancata ratifica del Trattato di Roma da parte del paese.

La ragione di questa scarsa incisività della Corte Penale Internazionale risiede, tuttavia, negli stessi limiti che lo Statuto le impone in termini di autonomia ed indipendenza subordinandone l'azione alla collaborazione da parte degli Stati che devono permettere le attività di indagine sul territorio nazionale e quindi l'arresto e l'estradizione dei presunti criminali. Inoltre lo Statuto riconosce al Consiglio di sicurezza dell'ONU il diritto di veto sull'attività del tribunale dell'Aja, un limite decisivo per un organo giurisdizionale internazionale che dovrebbe essere pienamente autonomo e libero²³.

²¹ Per un approfondimento in merito al "caso Thomas Lubanga" si veda F. PINI, *op. cit.*

²² Per un maggior approfondimento sui principali conflitti nel mondo vedi la sezione "Guerre e conflitti nel mondo 2009" in www.archiviodisarmo.it.

²³ Il diritto di veto del Consiglio sull'operato della Corte rispecchia le riserve politiche degli Stati non firmatari, tra cui Stati Uniti e Cina, nonché lo scetticismo degli Stati – parte verso ulteriori



A dieci anni dalla nascita della Corte e in un contesto internazionale dove violenze generalizzate, ricorso sistematico alla tortura e agli stupri, impiego di bambini e bambine soldato, stanno piegando interi paesi, dall’Africa al Medio-Oriente, dal Sud est asiatico all’ Afghanistan e alle ex repubbliche sovietiche, restano, quindi, ancora due nodi critici da sciogliere: i rapporti di forza e gli interessi opposti tra gli Stati.

Nonostante le ombre che continuano a circondare l’attività efficace ed incisiva della Corte dell’Aja, resta di fatto che la Conferenza di Roma ha avuto il grande merito di aver gettato basi sicure per la creazione di un organo internazionale, permanente e preconstituito preposto a garanzia e tutela dei diritti fondamentali della persona elevati, ormai, a rango internazionale, avendo recepito quei principi fondamentali ispiratori dei sistemi penali più evoluti di cui i Tribunali costituiti *ad hoc* dopo la commissione dei crimini erano, in parte, sforniti²⁴.

Con l’approvazione dello Statuto a larghissima maggioranza si è dunque finalmente compiuto il percorso ultracinquantenario del diritto umanitario verso l’internazionalizzazione dei diritti umani.

Pertanto, si può ben dire che la realizzazione della Corte Penale Internazionale ha senz’altro costituito la “vera torta di compleanno” per il giubileo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo²⁵.

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Mensile dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo
Piazza Cavour 17 - 00193 Roma - tel. 0636000343 fax 0636000345
e-mail: info@archiviodisarmo.it www.archiviodisarmo.it

Direttore Responsabile: Sandro Medici
Direttore scientifico: Maurizio Simoncelli
Registrazione Tribunale di Roma n. 545/86

limiti alla propria sovranità nazionale.

²⁴ Si fa riferimento ai principi del *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, ne bis in idem, favor rei*, individualità della responsabilità penale, irretroattività della legge penale, preconstituzione del giudice naturale e garanzie di indipendenza dello stesso, presunzione di innocenza, contraddittorio nel giudizio, processo equo con valide garanzie prestabilite a tutela dell’imputato.

²⁵ Vedi la dichiarazione di Staffan de MISTURA, riportata da “Il Messaggero” del 10.12.1998, p. 20.

